

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 623)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 maggio 1964  
(V. Stampato n. 1306)*

**presentato dal Ministro delle Finanze  
(TREMELLONI)**

**di concerto col Ministro del Tesoro  
(COLOMBO)**

**col Ministro del Bilancio  
(GIOLITTI)**

**e col Ministro del Commercio con l'Estero  
(MATTARELLA)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 27 maggio 1964*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 1964, n. 213, concernente agevolazioni in materia d'imposta di bollo nonchè in materia di tassa di bollo sui documenti di trasporto per taluni atti relativi al commercio internazionale

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1964, n. 213, concernente agevolazioni in materia di imposta di bollo nonchè di tasse di bollo sui documenti di trasporto relativi a taluni atti concernenti il commercio internazionale, con le seguente modificazioni:

All'articolo 2, nel secondo comma, dopo le parole: « bollette doganali » sono aggiunte le seguenti parole: « e relativi allegati A e B » e dopo le parole: « imposta generale sull'entrata » sono aggiunte le seguenti parole: « e

degli altri tributi restituibili all'esportazione »; dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti due commi: « Le girate e le cessioni dei diritti di restituzione di imposte scritte a tergo delle bollette doganali sono esenti dall'imposta di bollo e dalla registrazione ».

« L'esibizione, la trascrizione e l'inserzione di atti, contratti e documenti soggetti a registrazione solo in caso d'uso negli atti della pubblica Amministrazione e di Enti pubblici non costituiscono caso d'uso agli effetti dell'imposta di registro quando siano effettuate per la registrazione di imposte e diritti sui prodotti esportati ».

All'articolo 4 le parole: « lire 5.250.000.000 » sono sostituite con le altre: « lire 5.750 milioni ».

## ALLEGATO

*Decreto-legge 24 aprile 1964, n. 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 28 aprile 1964.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, modificato con la legge 22 agosto 1962, n. 1283;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di apportare agevolazioni in materia d'imposta di bollo nonchè in materia di tassa di bollo sui documenti di trasporto per taluni atti relativi al commercio internazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e per il commercio con l'estero;

## DECRETA:

**Art. 1.**

L'articolo 5, n. 3, della tariffa allegato A al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, è sostituito dal seguente:

« Cambiali accettate dagli Istituti di credito, designati con decreto del Ministro per il tesoro per l'accettazione di tratte a copertura di esportazioni:

per ogni mille lire o frazione di mille lire qualunque sia la scadenza del titolo lire 0,10 ».

Restano ferme le modalità di pagamento e le note marginali apposte all'articolo 5 della citata tariffa.

**Art. 2.**

Sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo gli atti di cui all'articolo 19, n. 1, lettera a) della tariffa allegato A, annessa al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, emessi in relazione ad esportazioni di merci, nonchè i similari atti provenienti dall'estero relativi all'importazione di merci.

Sono altresì esenti da ogni imposta di bollo le fatture pro-forma e le copie di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione o all'importazione di merci, le bollette doganali, i certificati di origine, le domande dirette alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata nonchè tutti gli atti e registri relativi al movimento di valute.

## Art. 3.

Sono esenti dalla tassa di bollo sui documenti di trasporto stabilite dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, e modificate con la legge 22 agosto 1962, n. 1283, i documenti relativi a trasporti internazionali di merci effettuati per ferrovia, su strada, per navigazione marittima e per navigazione aerea.

## Art. 4.

La minore entrata derivante dall'applicazione del presente decreto sarà compensata per l'esercizio finanziario 1963-64 e per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 per lire 1.800.000.000 e per lire 5.250.000.000 rispettivamente con riduzione del fondo iscritto al capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio 1963-64 e con una aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, convertito, con modifiche in legge 12 aprile 1964, n. 190.

## Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1964.

SEGNI

MORO - TREMELLONI - COLOMBO - GIOLITTI - MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE